



Giornata di Studio

*Il recepimento della direttiva
UE 2013/59 in materia di
radioprotezione*



16 settembre 2016

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7 Roma

LA SORVEGLIANZA MEDICA (il Medico Autorizzato)

Roberto Moccaldi

CNR – Responsabile Medicina del Lavoro

AIRM - Presidente



MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA (D.Lgs 230/95)

Categoria A

Categoria B

MEDICO
AUTORIZZATO

MEDICO
COMPETENTE

?

- Titolo di MEDICO COMPETENTE
- Superamento dell' ESAME DI STATO (Min. Lavoro)

PROGRAMMA ESAME DI STATO

Problemi generali di prevenzione, diagnostica precoce e terapia delle malattie da lavoro, patologia, clinica e igiene del lavoro, radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia in relazione all'impiego di radiazioni ionizzanti,, elementi essenziali di sorveglianza fisica in radioprotezione.

ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA




VISITE MEDICHE

- **PREVENTIVE**
- **PERIODICHE**
- **STRAORDINARIE**
- **CESSAZIONE DEL RISCHIO**
- **CESSAZIONE DEL RDL**
- **ECCEZIONALI**



ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA



- **Acquisizione anamnestica mirata di informazioni sulla attività svolta, su pregresse e contemporanee esposizioni (lavorative e non) e sulla presenza di condizioni cliniche di particolare sensibilità al rischio**
- **Analisi dei dati dosimetrici**
- **Valutazione esami di laboratorio, strumentali e visite specialistiche (possibili effetti delle RI e presenza di situazioni di particolare sensibilità al rischio)**
- **Esame obiettivo (mirato)**
- **Illustrazione al lavoratore delle dosi assorbite, degli esiti e del significato degli accertamenti eseguiti**
- **Espressione delle valutazioni conclusive e del giudizio di idoneità alla mansione che espone al rischio**
- **Registrazione e gestione documentale (D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 196/2003, DM 488/01). Gestione Medico-legale**

ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA MEDICA



- **Il giudizio di idoneità**
(al rischio)
- **La valutazione medico-legale** *(diagnosi di «sospetta» malattia professionale)*



La Sorveglianza medica dei lavoratori esposti



LA SORVEGLIANZA MEDICA ED IL MEDICO AUTORIZZATO NELLA NUOVA NORMATIVA

La Sorveglianza medica dei lavoratori esposti

Testo Direttiva

Art. 4 p. 59

Servizio di medicina del lavoro: un operatore o un ente sanitario competente nella realizzazione della sorveglianza medica dei lavoratori esposti e la cui idoneità a svolgere tale funzione è riconosciuta dall'autorità competente

Art. 45

Sorveglianza medica dei lavoratori esposti

2. La sorveglianza medica dei lavoratori della categoria A è effettuata dai servizi di medicina del lavoro.

La definizione **non tiene conto della situazione consolidata nel nostro Paese**, in cui ormai da un cinquantennio, la sorveglianza medica dei lavoratori esposti alle r.i. è affidata ad una ben definita figura professionale, quella del **Medico Autorizzato**, la cui specifica preparazione professionale è verificata e qualificata attraverso un **esame di abilitazione** (iscrizione nell'elenco nominativo presso il Ministero del Lavoro).

La finalità di questo percorso è ovviamente quella di **garantire a tutti i lavoratori esposti alle r.i. un uniforme ed adeguato standard di prevenzione e protezione**, in considerazione delle riconosciute caratteristiche di particolare pericolosità del rischio cui essi sono esposti.

La Sorveglianza medica dei lavoratori esposti

Le indicazioni della comunità scientifica internazionale ed in particolare della Pubblicazione n. 103 dell'ICRP (Raccomandazioni 2007 dell'ICRP) sono tutte coerenti nel sostenere la **pratica equivalenza, ai fini del rischio stocastico, delle dosi comprese nell'intervallo operativo consentito per le esposizioni professionali (1-20 mSv di dose efficace).**

Ne consegue che **non vi dovrebbero essere differenze nella sorveglianza medica di entrambe le categorie di lavoratori esposti (cat. A e cat. B), la quale dovrebbe essere effettuata con analoghe modalità**

Da: *Nota Tecnica AIRM per il recepimento Dir. 2013/59/Euratom*

..... Sulla base di quanto sopra l'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) auspica che la nuova normativa italiana possa:

1. sanare la disuguaglianza (discriminazione) del **controllo sanitario** attualmente previsto nella Direttiva 2013/59 tra i diversi lavoratori esposti alle radiazioni (obbligatorio solo per i lavoratori di categoria A). E' necessario assicurare invece un uniforme standard di prevenzione e protezione, attraverso la effettuazione della sorveglianza medica, a tutti i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, per i motivi scientificamente validi e condivisi a livello internazionale soprariportati.
2. sanare la disuguaglianza (discriminazione) della **qualità del controllo sanitario** attualmente esistente nel D.Lgs 230/95 tra i diversi lavoratori esposti alle radiazioni, riservando alla già esistente figura del Medico Autorizzato l'esclusiva competenza nell'effettuazione della sorveglianza medica di tutti i lavoratori esposti.

CONCLUSIONI (1)



- **Compiti e responsabilità complessi**
- **Sorveglianza medica modulata su tutti i lavoratori classificati «esposti» (uguale rischio)**
- **Necessità di una figura professionale unica e qualificata**
- **Iter formativo e di riconoscimento professionale chiari ed efficaci per il solo «Medico Autorizzato»**

CONCLUSIONI (2)



.....Non possiamo che augurarci che nel prossimo futuro, per la preparazione di testi normativi relativi alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, venga previsto un maggiore e più fattivo **coinvolgimento** dell'AIMM nel suo ruolo di Società scientifica medica con adeguate competenze specialistiche nella materia, che potrebbe certamente contribuire alla produzione di testi normativi rigorosi ed efficaci, nonché attuabili nella realtà lavorativa italiana in continua evoluzione.

Da: **D.Lgs 159/2016 - COMMENTO AIMM** su:www.aimm.name

